

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 5/2010

OGGETTO : TERRITORIALITA' I.V.A. - NUOVA DISCIPLINA
RECEPIMENTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE

Con il D.Lgs. n.18 del 11/02/2010 pubblicato in G.U. n. 41 del 19/02/2010 sono state recepite le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, le nuove disposizioni modificano le regole territoriali, **per le prestazioni di servizi**, previste dall'art. 7 del DPR 633/72 e dall'art. 40 del DL 331/93.

▪ NUOVA REGOLA TERRITORIALE GENERALE

Il nuovo art. 7-ter ha ridefinito i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi introducendo una nuova regola, che si fonda sulla identificazione del committente per stabilire se e come applicare l'iva alla prestazione di servizi :

- *business to business (B2B)* si applica la nuova regola territoriale generale che fa riferimento al luogo del domicilio del committente, soggetto passivo;
- *business to consumer (B2C)* mantiene la previgente regola territoriale generale, fondata sul luogo di domicilio del prestatore .

E' evidente l'importanza di stabilire esattamente il soggetto verso il quale viene resa la prestazione di servizi in quanto è di particolare rilevanza per stabilire il luogo dove si considera effettuata la prestazione e, di conseguenza detta le regole per l'applicazione dell'IVA.

Le nuove norme considerano **soggetti passivi** , per le prestazioni a essi rese:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni (società,ditte individuali, lavoratori autonomi)
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICI"



Committente privato
(Business to

Committente soggetto
passivo

PAESE DEL PRESTATORE

PAESE DEL COMMITTENTE

▪ SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE

I servizi di intermediazione sono regolamentati dall'art. 7-sexies, lett. a); in particolare le indicazioni si riferiscono alle prestazioni di intermediazione svolte in nome e per conto del cliente.

Per tali servizi, la territorialità è disciplinata come segue:

1. committente non soggetto passivo d'imposta (**B2C**) ovunque residente: l'intermediazione è rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell'art. 7-sexies, lett. a), D.P.R. 633/1972;
2. committente soggetto passivo d'imposta (**B2B**), ovunque identificato: l'intermediazione è rilevante nel Paese del committente, ai sensi dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972.

Agenzie di viaggio: Servizi di intermediazione su prenotazioni alberghiere

Le agenzie di viaggio quando operano nella loro qualità di intermediario prenotando servizi alberghieri in nome e per conto del cliente ricevono una provvigione per l'attività di intermediazione svolta, a seconda dell'ubicazione dell'albergo si potranno avere le seguenti tipologie di operazioni :

- a) provvigioni corrisposte da hotel situati in Italia, gli agenti di viaggi dovranno continuare ad emettere una fattura con IVA, aliquota del 20%;
- b) l'hotel ha sede in un **altro Stato membro dell'Unione Europea, ed ivi è un soggetto passivo d'imposta**, l'operazione deve essere fatturata dall'agenzia di viaggi senza applicazione dell'IVA in base al nuovo disposto dell'art. 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/72 ed il committente dovrà applicare il metodo del cosiddetto "reverse charge"
- c) l'hotel ha sede **fuori del territorio dell'Unione Europea**, l'operazione deve essere fatturata dall'agenzia di viaggi senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1, punto 7 DPR 633/72

▪ PRESTAZIONI TRA SOGGETTI PASSIVI UE : NUOVI ADEMPIMENTI

La nuova regola base per le prestazioni generiche scambiate tra soggetti passivi individua quale luogo dell'operazione quello dove è domiciliato il committente allo scopo di controllare la

correttezza dell'applicazione dell'imposta sono stati previsti dei nuovi adempimenti sia in sede di fatturazione che di applicazione dell'iva, più in particolare :

1. **per le operazioni attive rilevanti in Italia** (fatture emesse da un titolare di partita IVA italiano nei confronti di un committente comunitario soggetto passivo), occorre emettere fattura senza applicazione dell'imposta, nella fattura dovrà essere indicato il codice identificativo IVA del committente.

E s e m p i o : U n a s o c i e t à i t a l i a n a a c q u i s t a u n s o f t w a r e d a u n a s o c i e t à t e d e s c a e r i c e v e d a q u e s t ' u l t i m a u n a f a t t u r a s e n z a a p p l i c a z i o n e d i I V A . L a f a t t u r a (i n t e g r a t a c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l ' i m p o n i b i l e e d e l l ' i v a) d o v r à p o i e s s e r e r e g i s t r a t a s i a n e l r e g i s t r o I V A a c q u i s t i c h e n e l r e g i s t r o I V A v e n d i t e

2. **per le operazioni passive rilevanti in Italia** (fatture ricevute da un soggetto IVA comunitario a un committente soggetto IVA italiano), il committente italiano deve assolvere l'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*); Per questo tipo di operazione la norma prevede l'emissione di una autofattura in unico esemplare che dovrà poi essere annotata:
 - a) Nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica
 - b) Nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro 15 giorni dall'emissione

In merito a questo aspetto, l'agenzia delle entrate ha precisato (in occasione di incontri con la stampa specializzata) che al posto dell'autofattura è possibile procedere con l'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore comunitario, come già accade per gli acquisti intracomunitari.

3. La nuova normativa introduce un altro adempimento : ***tutti i soggetti IVA saranno tenuti a presentare i modelli INTRASTAT in relazione alle operazioni intracomunitarie effettuate o ricevute.***

Come regola generale, i modelli INTRASTAT dovranno essere presentati periodicamente mensilmente. Sarà possibile optare per la periodicità trimestrale quando l'ammontare delle operazioni intracomunitarie dei trimestri precedenti abbiamo superato i 50.000,00 euro.

I trimestri di riferimento sono quelli (gennaio/marco- aprile/giugno- luglio/settembre-ottobre/dicembre).

www.siteglobal.com

E s e m p i o : U n a a g e n z i a d i v i a g g i o i t a l i a n a r i c e v e d e l l e p r o v v i g i o n i d a u n a l b e r g o s i t u a t o i n F r a n c i a . L a s o c i e t à i t a l i a n a d o v r à e m e t t e r e u n a f a t t u r a s e n z a a p p l i c a z i o n e d i I V A . L a f a t t u r a (i n t e g r a t a c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l ' i m p o n i b i l e e d e l l ' i v a) d o v r à p o i e s s e r e r e g i s t r a t a s i a n e l r e g i s t r o d e l l e v e n d i t e c h e i n q u e l l o d e l l e f a t t u r e a c q u i s t i

con
per la

non

“solari”

www.site-italy.com

A regime i modelli INTRASTAT dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica.

In ogni caso non è più prevista la periodicità a

Attenzione : seguirà informativa dettagliata sulle modalità di compilazione ed invio dei modelli INTRASTAT

▪ **DEROGHE TERRITORIALI PER ALCUNI "SERVIZI SPECIFICI"**

Per alcune tipologie di servizi sono state previste delle deroghe alla regola generale e pertanto l'applicazione della tassazione IVA resta legata al luogo di effettuazione della prestazione sia essa resa ad un consumatore finale o ad un soggetto passivo :

DEROGHE PREVISTE INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DEL COMMITTENTE		
Servizi	Nuova norma	Criterio
Servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, terreni attrezzati per campeggio.	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. a) del DPR 633/72	Tassazione nel luogo ove è ubicato l'immobile
Trasporto di passeggeri	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. b) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, per la distanza ivi percorsa Per la rimanente parte resta valida l'art. 9 DPR 633/72
Ristorazione e <i>catering</i>	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. c) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se la prestazione è eseguita in Italia
Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di navi, aerei o treni	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. d) del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se il luogo di partenza è l'Italia
Locazione, <i>leasing</i> , noleggio a breve termine di mezzi di trasporto	Art. 7- <i>quater</i> co. 1 lett. e) del DPR 633/72	Tassazione in Italia: - se il mezzo è messo a disposizione in Italia e utilizzato nella UE; - se il mezzo è messo a disposizione al di fuori della UE e utilizzato in Italia.
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie, nonché i corrispettivi per l'accesso	Art. 7- <i>quinquies</i> del DPR 633/72	Tassazione in Italia, se la prestazione è ivi eseguita

In particolare si precisa :

➤ **Locazione, *leasing* e noleggio di mezzi di trasporto**

Riguardo alla locazione, *leasing* e noleggio di mezzi di trasporto, è stata introdotta una distinzione a seconda che tali prestazioni siano a breve o a lungo termine. In particolare, per locazione "a breve termine" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 giorni per i natanti).

Come si evince dalle tabelle precedentemente riportate, la:

- locazione di breve durata è territorialmente rilevante in Italia se il mezzo di trasporto viene effettivamente messo a disposizione del committente in Italia ed utilizzato nella UE; se il mezzo è messo a disposizione in territorio extracomunitario, la prestazione è rilevante in Italia se ivi è utilizzato;
- la locazione di lunga durata, in applicazione della nuova regola generale, è territorialmente rilevante in Italia se il committente è italiano ed è un soggetto passivo. Se, invece, il committente (anche non italiano) non è un soggetto passivo, la prestazione si considera rilevante in Italia se:
 - resa da un prestatore italiano, purché il mezzo sia utilizzato nella UE;
 - rese da un prestatore extracomunitario, purché il mezzo sia utilizzato in Italia.

Disciplina applicabile dal 2013

Dall'1.1.2013, la territorialità della locazione di lunga durata di mezzi di trasporto sarà ulteriormente modificata.

➤ **Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie**

SERVIZI	COMMITTENTE	DOMICILIO COMMITTENTE	CRITERIO TERRITORIALE	NORMA DI RIFERIMENTO
Servizi culturali, artistici,	Chiunque	Irrelevante	Luogo di materiale	Art. 7- <i>quinquies</i> co.

sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie, nonché i corrispettivi per l'accesso a tali manifestazioni			esecuzione	1
--	--	--	------------	---

Fino al 31.12.2010, le prestazioni di cui all'art. 7-*quinquies* co. 1 del DPR 633/72 sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale svolgimento della manifestazione.

Disciplina applicabile dal 2011

Dall'1.1.2011, il regime IVA sarà differente a seconda dello *status* del committente (soggetto passivo o meno). Mentre la disciplina resterà quella attualmente applicabile, basata sul criterio del luogo di effettivo svolgimento, se il committente non è un soggetto passivo, quando il committente è un soggetto passivo, le prestazioni in esame saranno rilevanti in Italia in base al suddetto criterio solo per:

- a) le prestazioni relative all'accesso alle manifestazioni;
- b) le prestazioni accessorie all'accesso alle manifestazioni.

Di conseguenza, per tutte le altre prestazioni relative alle manifestazioni, rese a soggetti passivi, si applicherà la nuova regola territoriale generale, fondata sul luogo di stabilimento del committente.

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento siamo a Vostra disposizione

Caterina Claudi

Allegati:

- a) Tabella riepilogativa